

LA SVIZZERA FUORI DALLA «BLACK LIST» DELLE PERSONE FISICHE

Decreto Ministero Finanze del 20 luglio 2023

- ✓ Facendo seguito alla legge n. 83/2023, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, la Svizzera è stata definitivamente eliminata dall'elenco dei Paesi «black list» delle persone fisiche di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999.
- ✓ Quest'ultimo decreto (D.M. 4.05.1999), come noto, contiene un elenco dei Paesi considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del TUIR; trattasi di quei Paesi con riferimento ai quali vige dunque la «presunzione legale» di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria, di quei cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferitisi in detti Paesi.
- ✓ Il D.M. 20 luglio 2023 in esame ha efficacia, per espressa previsione normativa, dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione in G.U, dunque a far data dall'anno di imposta 2024.
- ✓ Pertanto, la rimozione della Svizzera dall'elenco dei Paesi «black list» determinerà, a far data dal 2024, il venir meno di detta presunzione legale a favore dell'Autorità fiscale italiana, di talché per i cittadini italiani emigrati in Svizzera e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero) la prova dell'eventuale residenza italiana andrà fornita dall'Autorità fiscale italiana.
- ✓ L'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui al D.M. 4.05.1999 avrà per i contribuenti ulteriori effetti positivi (nel senso del venir meno) con riferimento:
 - ✓ A) alla presunzione di cui all'art. 12, comma 2, primo periodo, del D.L. 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti negli Stati black list ex D.M. 4.05.99 si considerano costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione;
 - ✓ B) al raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto A e, in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009);
 - ✓ C) al raddoppio delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale degli asset detenuti nei Paesi black list ex D.M. 4.05.1999.

